

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, N. 15



"Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche"(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 24 Marzo 2000)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-21;15



Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni.(2)

- 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato.
- 2. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.



Art. 1 bis

Requisiti per lo svolgimento dell'attività.(3)

- 1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.
- 2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- **4.** L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale:
 - c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).
- **5.** L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
- **6.** Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
- 7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.
- 8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.
- **9.** La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.

Modalità di esercizio dell'attività.

- 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
- 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 4 ter.(4)
- 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secomo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis.(5)
- **3 bis.** Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di swori gresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 4 bis.**(6)**
- 4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.(7)
- 5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.(8)
- 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono masciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 1 bis.(9)
- 6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodottivammentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.(10)
- 6 ter. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autovizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3 bis.(11)
- 6 quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori ev intoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.(12)

6 quinquies. Senza permesso del propr</mark>ietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.(13)

Art. 3.

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività.

- 1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 4.
- 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- **3.** Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
- **4.** Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.
- 4 bis. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 5 bis, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi comperciali) è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla venova. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 4 ter. (14)
- **5.** L'esercizio del commercio disciplinato dalle presenti disposizioni nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
- **6.** Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
- 7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. (15)
- 7 bis. In occasione delle fiere il comune può concedere agli exercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.(16)

Art. 3 bis

Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.(17)

- **1.** La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.
- 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
 a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

- b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;
- c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
- **3.** I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.



Art. 4.

Funzioni regionali.(18)

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore.
- 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.

Art. 5.

Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.

- 1. L'autorizzazione su posteggio dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento dell'attività.(19)
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cuvar comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.(20)
- **3.** Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
- 4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:



- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis;(21)
- c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici.
- 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri criteri
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - a bis) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1 bis, comma 9;(22)
 - b) anzianità di registro delle imprese;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
- **6.** A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
- 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi

quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

- **8.** L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
- **9.** I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
- 9 bis. Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.(23)
- 9 ter. Nelle fiere di durata fino a due giornate è chbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione. (24)

Art. 6.

Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

- 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comme di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.(25)
- 2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata.
- 3. Nella domanda l'interessato dichiara:



- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis;(26)
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
- **4.** Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.
- **5.** La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 7.

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis.(27)
- 2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
- 3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.
- **4.** Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

- 5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 bis deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. (28)
- 6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.(29)



Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.(30)

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Il comune revoca l'autorizzazione: (31)
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.
- 4 bis. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.(32)
- 4 ter. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sullevaree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.(33)
- 4 quater. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 2, comma 6 quater, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.(34)
- 4 quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4 quater si applicano a decorrere dall'anno successivo alla vara di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2.(35)

Art. 9.

Indirizzi in materia di orari.

- 1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
 - a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
 - b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
 - c) è antite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive;(36)
 - d) (37)
 - e) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
 - f) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, diagrattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
 - g) si appli<mark>bano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. (38)</mark>

Art. 10.

Forme di consultazione delle parti sociali.

- 1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, our rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato (15).
- 2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui comma 4.
- 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabilite dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
- 4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizimidei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche (39).



Art. 11.(40)

Art. 12.

Norma finanziaria.

- 1. Per le spese di monitoraggio della rete distributiva e per l'informazione degli operatori e dei consumatori tramite apposita convenzione con le CCIAA, come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera f), e comma 4 ed all'articolo 11, è autorizzata per l'anno 2000, la spesa di L. 150.000.000.
- 2. All'onere di L. 150.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo gli stanziamenti previsti alla voce 3.6.1.1.9045 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
- **3.** Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal comma 1 si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **4.** Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione:
 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.2.1.4961 "Spese per l'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva" è incrementata di L. 150.000.000.

Art. 13.

Diritti acquisiti.

1. Sopo fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.

2. (41)



Art. 14.(42)



Art. 15.

Disposizioni per i comuni. (43)

1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.



Art. 16.

Attività con il sistema del battitore.(44)

- **1.** Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

- 3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.
- **4.** Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
- **5.** I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 17.



Norma transitoria e di prima applicazione degli indirizzi regionali.(45)

- **1.** Fino alla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato A alla presente legge, in quanto compatibili.
- 2. Entro la data di svolgimento della prima fiera utile e comunque entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera;
 - c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.
- **3.** Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, i comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Art. 18.

Abrogazione.

- 1. E' abrogata 1995, n. 25 concernente "Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".(46)
- **1 bis.** A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, variegato A "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" è abrogato. **(47)**
- 2. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi della suddetta legge sul capitolo 3.6.3.1.3878 "Spese per la delega alle camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche".

ALLEGATI omissis

NOTE:

- 1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 2. L'articolo e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.

- 3. L'articolo e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 4. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 5. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 6. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 7. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 8. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 9. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 10. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 11. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 12. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 13. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 14. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della I.r. 29 giugno 2009, n. 9.
- 15. Il comma è stato sostituito dal secondo comma dell'art. 2 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6.
- 16. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. I) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 17. L'articolo e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 18. L'articolo e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 19. Il comma e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 20. Il comma e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 21. La lettera e' stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 22. La lettera e' stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8e successivamente modificata dall'art. 1, comma 6, lett. a), della l.r. 18 giugno 2008, n. 17.
- 23. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 24. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. r) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 25. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 26. La lettera e' stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 27. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 28. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 29. Il comma e' stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della I.r. 29 giugno 2009, n. 9.
- 30. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. w) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 31. Il comma e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. x) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 32. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. y) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 33. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. y) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 34. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 29 giugno 2009, n. 9.
- 35. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 29 giugno 2009, n. 9.
- 36. La lettera e' stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. z) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 37. La lettera e' stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 38. La lettera e' stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bb) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 39. La lettera è stata sostituita dal secondo comma dell'art. 2 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6.
- 40. L'articolo e' stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. cc) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 41. Il comma e' stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.

- 42. L'articolo e' stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ee) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 43. L'articolo e' stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. d) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 44. L'articolo e' stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. e) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg) della l.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 45. L'articolo e' stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. hh) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.
- 46. Si rinvia alla I.r. 20 aprile 1995, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
- 47. Il comma e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii) della I.r. 31 marzo 2008, n. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia